

TRIBUNALE DI MILANO

SEZ. FALLIMENTARE

R.G. n. 98/2016 C.P.

AIMERI AMBIENTE S.R.L. A SOCIO UNICO IN CONCORDATO PREVENTIVO

Giudice Delegato: Dott. Filippo D'Aquino

Commissari Giudiziali: Dott. Mario Franco, Avv. Carmela Matranga, Dott. Fabio Pettinato

* * *

Nuova memoria di aggiornamento e integrazione del piano di concordato

nell'interesse **AIMERI AMBIENTE S.R.L. CON SOCIO UNICO IN CONCORDATO PREVENTIVO**, con sede legale in Milanofiori-Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, C.F., P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, REA MI-1752199, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Ing. Francesco Maltoni, nato a Bari il 16.11.1970, residente in Bitritto (BA), Viale On. Vincenzo Binetti n. 10 (“**Aimeri**” o la “**Società**”), a quanto *infra* autorizzato con delibera *ex artt.* 152, comma 3, e 161, comma 4, l. fall. del Consiglio di Amministrazione di Aimeri del 4.12.2017, come da verbale redatto dal Notaio Paolo Givri di Genova (**Prod. n. 97**)⁽¹⁾, protocollata presso la C.C.I.A.A di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 05/12/2017

⁽¹⁾ Per maggiore chiarezza espositiva, al fine di evitare di specificare per ognuno dei documenti citati se si tratti di un nuovo documento oppure di un documento già prodotto, si è ritenuto opportuno indicare la documentazione prodotta con la presente memoria, con numerazione progressiva rispetto ai documenti già prodotti con le citate precedenti memorie.

Ciò significa che:

- (i) i documenti dai nn. 1 a 22 sono stati prodotti unitamente con la Domanda di Pre-Concordato;
- (ii) i documenti dai nn. 23 a 25 sono stati prodotti con l'Istanza di Proroga;
- (iii) i documenti dai nn. 26 a 55 sono stati prodotti con la Domanda di Concordato;
- (iv) i documenti dai nn. 56 a 68 sono stati prodotti con la Prima Memoria Integrativa della Domanda di Concordato;
- (v) i documenti dai nn. 69 a 77 sono stati prodotti con la Seconda Memoria Integrativa della Domanda di Concordato;
- (vi) i documenti contrassegnati dai nn. 78 a 93 sono stati prodotti con la Terza Memoria Integrativa della Domanda di Concordato;
- (vii) i documenti contrassegnati dai nn. 94, 95 e 96 sono stati prodotti con la memoria depositata in data 26 ottobre 2017;
- (viii) i documenti contrassegnati dai nn. 97 in poi, sono documenti nuovi.

I termini con lettera maiuscola hanno - se non altrimenti definiti nella presente memoria - hanno lo stesso significato ad essi attribuito nelle memorie precedenti.

al n° 912055/2017, rappresentata e difesa ai fini della presente procedura, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avvocati Prof. Marco Arato, Fulvio Marvulli, Filippo Chiodini e Enrico Chieppa del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, Via Barozzi n. 1, come da mandato in calce alla memoria autorizzata depositata in data 21.4.2017.

* * *

Sommario

I. Premesse.....	3
<i>I.A La procedura di concordato di Aimeri.....</i>	<i>3</i>
<i>I.B Il decreto di ammissione di Aimeri alla procedura di concordato preventivo</i>	<i>4</i>
<i>I.C La sottoscrizione dell'Accordo Banche e dell'Accordo Leasing.....</i>	<i>6</i>
<i>I.D La sottoscrizione dell'Addendum al contratto di affitto di azienda di Aimeri ed Energeticambiente.....</i>	<i>7</i>
<i>I.E Il rinvio dell'adunanza dei creditori ai fini dell'aggiornamento del piano concordatario.....</i>	<i>8</i>
<i>I.F La situazione di Energeticambiente alla data del 30.6.2017 e l'istanza per l'aumento di capitale di Energeticambiente, come previsto nel Piano di concordato di Aimeri.....</i>	<i>8</i>
<i>I.G La memoria di aggiornamento e integrazione del Piano di Concordato e delle attestazioni ex artt. 160 comma 2 e 161 comma 3 l. fall. depositata il 26.10.2017</i>	<i>11</i>
<i>I.H La comunicazione di Previambiente del 21.11.2017.....</i>	<i>13</i>
II. L'aggiornamento e l'integrazione del Piano di Concordato e delle attestazioni ex artt. 160 comma 2 e 161 comma 3 l. fall.....	14
<i>II.A L'inserimento di Previambiente fra i creditori privilegiati pagati entro l'anno e la conseguente modifica della composizione della Classe 1</i>	<i>16</i>
<i>II.B L'aggiornamento della proposta di transazione previdenziale.....</i>	<i>17</i>
<i>II.C Gli accordi fra Aimeri, da un lato, e Biancamano ed Energeticambiente, dall'altro lato, per la dilazione dei crediti vantati da queste ultime al 31.12.2020</i>	<i>18</i>
<i>II.D Le ulteriori rettifiche all'attivo e al passivo concordatari e lo stanziamento di ulteriori fondi rischi</i>	<i>18</i>
<i>II.D.1) Alienazione di immobili non (più) funzionali all'attività di impresa per € 500.000.....</i>	<i>18</i>
<i>II.D.2) Rettifica in diminuzione del debito v/fornitori ord. fatt. ricevute per € 225.285,00</i>	<i>19</i>
<i>II.D.3) Svalutazione di crediti per complessivi (ulteriori) € 1.700.000</i>	<i>19</i>
<i>II.D.4) Stanziamento di ulteriore fondo rischi privilegiato di € 750.000 per rischi generici.....</i>	<i>20</i>
III. Riepilogo della proposta di Concordato (la suddivisione in classi e le modalità di soddisfazione dei creditori).....	20
IV. La convenienza della soluzione concordataria rispetto allo scenario alternativo del fallimento di Aimeri.....	22

* * *

I. PREMESSE

I.A *La procedura di concordato di Aimeri*

1. In data 27.7.2016 Aimeri ha depositato presso codesto Ill.mo Tribunale ricorso *ex art. 161, comma 6, l. fall.* recante la Domanda di Pre-Concordato, con riserva di depositare la proposta, il piano di concordato e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. entro il termine concesso dal medesimo Tribunale.
2. Con decreto in data 3.8.2016, depositato in cancelleria il 4.8.2016, codesto Ill.mo Tribunale ha, tra le altre cose **(i)** concesso a favore della Società termine fino al 2.10.2016 (poi prorogato sino al 1.12.2016)⁽²⁾ per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161, l. fall.; e **(ii)** nominato Commissario Giudiziale il Dott. Fabio Pettinato.
3. In data 1.12.2016, nel rispetto del termine concesso a seguito della proroga, Aimeri ha depositato presso codesto Ill.mo Tribunale la Domanda di Concordato recante la proposta, il piano concordatario e la restante documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall.
4. Con decreto *ex art. 162 l. fall.* comunicato il 9.1.2017 (il “**Decreto del 9.1.2017**”), codesto Ill.mo Tribunale ha **(i)** rilevato la opportunità di “*acquisire chiarimenti da parte del[la] [Società], tenuto conto del parere del Commissario Giudiziale*” del 12.12.2016 (il “**Parere del Commissario del 12.12.2016**”); **(ii)** indicato i profili della domanda di concordato e della documentazione ad essa allegata in relazione ai quali è opportuno fornire i suddetti chiarimenti; e **(iii)** concesso alla Società un termine fino al 25.1.2017 “*per integrare la proposta con riferimento agli aspetti (...) evidenziati*”.
5. In data 25.1.2017, Aimeri ha depositato la Prima Memoria Integrativa della Domanda di Concordato con la quale ha, tra le altre cose, effettuato le integrazioni e fornito i chiarimenti indicati da codesto Ill.mo Tribunale nel Decreto del 9.1.2017 tenuto conto del Parere del Commissario del 12.12.2016.
6. Con provvedimento in data 31.1.2017, il Giudice Relatore Dott.ssa Pascale (precedente assegnatario del ruolo) ha assegnato al Commissario Giudiziale termine fino al 6.3.2017 per il deposito delle proprie osservazioni sulla domanda di concordato come modificata e integrata nella memoria di cui alla precedente punto 5.

(2) Con decreto *ex art. 161, comma 6, l. fall.* in data 13.10.2016, depositato in cancelleria il 18.10.2016, codesto Ill.mo Tribunale - in accoglimento dell'Istanza di Proroga all'uopo presentata dalla Società - ha prorogato fino al giorno 1.12.2016 il termine per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161, l. fall.

7. Con la Seconda Memoria Integrativa della Domanda di Concordato, depositata in data 4.3.2017, Aimeri ha, tra l'altro, chiesto a codesto Ill.mo Tribunale la concessione di un termine sì da consentire alla Società, di **(i)** ultimare le attività inerenti alla stipula degli accordi individuali con i creditori privilegiati e degli accordi paraconcordatari (fra cui, *in primis*, gli accordi con le banche creditrici e con le società di leasing) e **(ii)** modificare ed integrare di conseguenza il piano e la proposta (con acquisizione di una nuova attestazione).
8. In data 6.3.2017, il Commissario Giudiziale ha depositato le proprie osservazioni di cui al punto 6 che precede, in relazione, tra l'altro, ai contenuti della proposta concordataria quale modificata ed integrata dall'esponente con la memoria di cui alla precedente punto 5.
9. Con decreto ex art. 162 l. fall. in data 9.3.2017, codesto Ill.mo Tribunale, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Società con la Seconda Memoria Integrativa della Domanda di Concordato, ha concesso alla predetta Società termine fino al 21.4.2017 *“per la modificazione della proposta”*.
10. La Società, con la Terza Memoria Integrativa della Domanda di Concordato, depositata nel termine del 21.4.2017, come indicato dal Tribunale, ha modificato la proposta di concordato descrivendo (e allegando) - fra l'altro - gli accordi paraconcordatari in procinto di essere definiti con le banche creditrici e con le società di leasing.

* * *

I.B Il decreto di ammissione di Aimeri alla procedura di concordato preventivo

11. Con decreto ex art. 163 l. fall. del 18.5.2017 (depositato in data 29.5.2017: il **“Decreto di Ammissione”**), codesto Ill.mo Tribunale ha ammesso la Società alla procedura di concordato preventivo, provvedendo altresì **(i)** a delegare alla procedura il Dott. Filippo d'Aquino, nonché **(ii)** a nominare quali Commissari Giudiziali il Dott. Fabio Pettinato, il Dott. Mario Franco e l'Avv. Carmela Matranga.
12. Tale decreto afferma, fra l'altro, che:
 - (i) *“in ordine alla proposta concordataria, così come integrata dalla terza memoria integrativa, il Commissario Giudiziale ha esposto diverse criticità, nello specifico:*
 - a) *la necessità di avere una versione aggiornata del piano industriale di ENERGETICAMBIENTE, relativamente al quale permangono le riserve già espresse circa l'assenza di esplicitazione in forma analitica di ogni singola vo-*

ce di costo rilevante ai fini della determinazione dei margini economici delle singole commesse, impostazione che potrebbe non essere aderente al dettato di cui all'art. 186-bis comma 2 lett. a) L.F.;

- b) l'entità dei flussi di cassa, originariamente indicati in € 6.525.222,00 e ora apoditticamente indicati in € 12.127.244;*
- c) la necessaria stipula degli accordi paraconcordatari con gli istituti bancari e con le società di leasing, condizione assolutamente necessaria ai fini della concreta fattibilità della proposta concordataria;*
- d) la necessità di compiere le azioni propedeutiche alle modifiche della governance prima del decreto di omologa dell'accordo concordatario, in quanto, i Consigli di Amministrazione di AIMERI ed ENERGETICAMBIENTE saranno completamente rinnovati senza la presenza dei precedenti Consiglieri che hanno provveduto alla stesura del Piano Industriale di ENERGETICAMBIENTE, che è alla base del piano stesso, e risulta fondamentale non determinare un punto di discontinuità gestionale nelle more delle modifiche degli Organi Sociali;*
- e) la necessità di avere maggiori informazioni circa la gestione caratteristica di AIMERI ed ENERGETICAMBIENTE, alla luce anche dell'istanza di fallimento recentemente formulata nei confronti di ENERGETICAMBIENTE”;*

(ii) “deve ritenersi che la proposta concordataria sia ammissibile, con le seguenti precisazioni?”:

- (a) “La proposta di concordato deve qualificarsi quale concordato con continuità aziendale, posto che non è prevista la liquidazione dei beni del ricorrente (ancorché in forma aggregata), ma la prosecuzione dell'attività caratteristica e la soddisfazione dei creditori con i relativi flussi di cassa, sia pure contabilizzati in parte come canoni di affitto di azienda versati dalla controllata ENERGETICAMBIENTE. Né modifica tale prospettazione la previsione di liquidazione di alcuni beni non strategici, attesa la marginalità di tale apporto.*

Ne consegue che i creditori privilegiati non possono che essere pagati per l'importo integrale del proprio credito (ad eccezione dei creditori il cui privilegio gravi su beni oggetto di liquidazione e dei creditori che volontariamente accettano una falcidia del proprio credito) e con dilazione (moratoria) annuale, entro l'anno

dall'omologazione a termini dell'art. 186-bis, comma 2, lett. c) L.F. Il ricorrente ha documentato la stipula di accordi con alcuni creditori e trattative con altri, in particolare lavoratori dipendenti (docc. 70, 86), senza dare la prova di un accordo con tutti i creditori privilegiati per una dilazione ultrannuale. Potendo la dilazione ultrannuale trovare ingresso solo in presenza di un assenso negoziale di ciascun creditore, sarà cura del ricorrente documentare tale circostanza prima della scadenza del deposito della relazione commissariale ex art. 172 L.F.”;

- (b) *“Analogamente e in termini di maggiore tempestività dovrà essere assicurata, al fine di non incorrere in procedimento di revoca della proposta, la stipulazione degli accordi paraconcordatari che assistono i creditori delle classi 8 [“Banche aderenti all'accordo para-concordatario”] e 9 [“Banche aderenti all'accordo para-concordatario”]”.*

* * *

I.C La sottoscrizione dell'Accordo Banche e dell'Accordo Leasing

13. In data 2.8 - 29.9.2017⁽³⁾, si è perfezionato il procedimento di sottoscrizione dell'Accordo Leasing e dell'Accordo Banche, depositati presso codesto Ill.mo Tribunale in data 3.10.2017.
14. Successivamente alla sottoscrizione degli accordi la controllante Biancamano S.p.A. - in ossequio all'osservazione dei Commissari Giudiziali - ha già conferito incarico ad un primario *recruiter* di gradimento delle Banche SFP (si tratta della società Korn Ferry International S.r.l.) affinché provveda ad individuare le figure professionali da inserire quali manager e consiglieri di amministrazione in Biancamano, in Aimeri e in Energeticambiente, in modo da potere individuare tali professionalità con il dovuto anticipo in vista della auspicata omologa e assicurare un affiancamento che eviti discontinuità gestionali.
15. Inoltre, l'assemblea straordinaria degli azionisti di Biancamano S.p.A., in esecuzione dell'Accordo Banche, con delibera in data 27.11.2017 presa innanzi al Notaio Andrea De Costa di Milano, ha deliberato in merito alla *“Proposta di emissione, ai sensi dell'art.*

⁽³⁾ In proposito, si ricorda che Aimeri con istanza in data 20.09.2017 e successiva integrazione in data 22.09.2017, aveva chiesto di essere autorizzata ai sensi dell'art. 167 comma 2 l. fall. ad aderire a tali accordi e codesto Ill.mo Giudice Delegato, in data 27.9.2017, ha pronunciato decreto di *“non luogo a provvedere”*, ritenendo *“che, in ogni caso, tali accordi, al pari di eventuali operazioni straordinarie, sono e rimangono nella disponibilità degli organi sociali e, principalmente, nella disponibilità dell'organo gestorio, costituendo operazioni straordinarie per il diritto societario, ma non anche atti di straordinaria amministrazione ex art. 167 L.F., in quanto non incidono sul patrimonio del debitore ma, al contrario, integrano pro parte la in origine mancante condizione di fattibilità della proposta di concordato preventivo in oggetto”*.

2346, comma 6, del codice civile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, di strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie della Società da destinarsi esclusivamente alla sottoscrizione da parte degli Istituti di Credito aderenti all'Accordo Banche stipulato in data 29 settembre 2017; approvazione del relativo aumento di capitale, delle modifiche statutarie, del Regolamento degli SFP e altre delibere inerenti e conseguenti" (**Prod. n. 98**).

* * *

I.D La sottoscrizione dell'Addendum al contratto di affitto di azienda di Aimeri ed Energeticambiente

16. In data 10.8.2017, Aimeri ed Energeticambiente - in conformità al decreto autorizzativo di codesto Ill.mo Giudice Delegato - hanno stipulato innanzi al Notaio Givri di Genova l'Addendum al contratto di affitto di azienda, conformemente alle indicazioni dei Commissari Giudiziali e del Giudice Delegato, prevedendo, fra l'altro, che:

(i) *“il periodo di durata dell'affitto dell' Azienda Aimeri debba essere esteso sino a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto), ferma restando l'applicazione della disciplina di cui all'art. 79 l. fall. in caso di eventuale assoggettamento di una o entrambe le Parti ad una procedura fallimentare o analoga”;*

(ii) *“Quale corrispettivo per l'affitto dell'Azienda Aimeri è convenuto il seguente canone (il "Canone"):*

(a) *Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), oltre ad IVA, per il periodo decorrente dalla Data di Efficacia al 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici), da corrispondersi in un'unica soluzione in via posticipata entro e non oltre il 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici);*

(b) *Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila virgola zero zero), oltre ad IVA, mensili per il periodo decorrente dal giorno 1 (uno) gennaio 2017 (duemiladiciassette) al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno), da corrispondersi in via posticipata entro la fine di ciascun mese;*

(c) *Euro 650.000,00 (seicentocinquantamila virgola zero zero), oltre ad IVA, mensili per il periodo decorrente dal giorno 1 (uno) gennaio 2022 (duemilaventidue) alla prima data tra (i) la data di efficacia delle Fusione e (ii) il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue);*

(d) *Euro 570.000,00 (cinquecentosettantamila virgola zero zero), oltre ad IVA,*

mensili per il periodo decorrente dal giorno 1 (uno) gennaio 2023 (duemilaventitre) alla prima data tra (i) la data di efficacia delle Fusione e (ii) il 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto),

fermo restando che le Parti si impegnano fin da ora a rivedere e eventualmente adeguare l'ammontare del Canone onde consentire ad Aimeri di disporre di flussi finanziari sufficienti per adempiere alla proposta di concordato preventivo di cui in premesse”;

(iii) *“Il Contratto avrà durata dalla data di Efficacia sino alla prima data fra (i) la data di efficacia della Fusione se successiva al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno) e (ii) il 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto) (il "Periodo di Durata")”;*

17. Tale Addendum al Contratto di Affitto di Azienda è stato depositato presso codesto Ill.mo Tribunale in data 20.9.2017, unitamente all’istanza per il rinvio dell’adunanza dei creditori, di cui al successivo § I.E.

* * *

I.E Il rinvio dell’adunanza dei creditori ai fini dell’aggiornamento del piano concordatario

18. Con provvedimento in data 29.9.2017, l’Ill.mo Giudice Delegato - in accoglimento dell’istanza depositata dalla Società in data 20.9.2017⁽⁴⁾ - ha differito: (i) *“una tantum” l’adunanza dei creditori di AIMERI AMBIENTE SRL IN CP (C.F. 00991830084) già fissata per l’udienza del 20.11.2017, alla nuova udienza del 22.01.2018, ore 12:00”;* nonché (ii) *“il termine per il deposito della relazione a termini dell’art. 172 L.F.”.*

* * *

I.F La situazione di Energeticambiente alla data del 30.6.2017 e l’istanza per l’aumento di capitale di Energeticambiente, come previsto nel Piano di concordato di Aimeri

19. In data 27.9.2017 il consiglio di amministrazione di Energeticambiente ha approvato la situazione al 30.6.2017, da cui risulta che tale società - alla data del 30.6.2017 - ha

⁽⁴⁾ Tale istanza era stata depositata dalla Società, in considerazione del fatto che il differimento dell’adunanza dei creditori avrebbe consentito ai Commissari Giudiziali di tenere conto nella redazione della relazione ex art. 172 l. fall. di circostanze essenziali per la formazione del consenso informato dei creditori in relazione all’espressione del voto, quali *in primis*:

- (i) il perfezionamento della sottoscrizione dell’Accordo Banche e dell’Accordo Leasing, come rilevato da codesto Ill.mo Tribunale e dai Commissari Giudiziali, costituisce uno dei presupposti di fattibilità del piano concordatario di Aimeri; e
- (ii) l’aggiornamento del piano di concordato, in linea con le osservazioni di codesto Ill.mo Tribunale e dei Commissari Giudiziali.

registrato una perdita d'esercizio di € 1.138.833, a fronte di un capitale sociale di € 10.000 (si ricorda che l'aumento di capitale di Energeticambiente ad opera del socio unico Aimeri, pur previsto nel piano di concordato di quest'ultima, non è stato prima d'ora sottoscritto proprio al fine di verificare l'avveramento di due condizioni essenziali per la procedura di concordato di Aimeri: ossia, l'ammissione alla procedura di concordato che è intervenuta il 19.5.2017 e la sottoscrizione degli accordi para-concordatari che si è completata il 29.9.2017).

20. Tale situazione, prontamente portata a conoscenza dei Commissari Giudiziali da parte della Società con email in data 29.9.2017⁽⁵⁾, impone al CdA di Energeticambiente l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c. e, segnatamente, la convocazione di Aimeri - quale socio unico di Energeticambiente - per deliberare in merito alla ricapitalizzazione (o, teoricamente, alla nomina dei liquidatori) di Energeticambiente.
21. Conseguentemente, Aimeri in data 13.10.2017 ha trasmesso ai Commissari Giudiziali - ai fini della predisposizione del loro parere - istanza ex art. 167 comma 2 l. fall. per essere autorizzata a:
 - (i) partecipare all'assemblea dei soci di Energeticambiente che sarà convocata, in seduta straordinaria per deliberare sull'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 ter c.c.;
 - (ii) esprimere voto a favore della prospettata delibera di riduzione del capitale sociale per perdite e contestuale ricostituzione mediante aumento dello stesso fino al massimo di Euro 5.000.000 con contestuale costituzione di una ri-

⁽⁵⁾ In particolare, con email in data 29.9.2017 la Società, in persona del suo amministratore delegato Rag. Alessandra De Andreis, ha trasmesso ai Commissari la seguente documentazione:

1. report economico, patrimoniale, finanziario e gestionale della società Energeticambiente S.r.l. al 30.06.2017;
2. verbale del Consiglio di Amministrazione di Energeticambiente S.r.l. del 27.09.2017;
3. osservazioni del Sindaco Unico su report informativo di Energeticambiente approvato dal CdA in data 27.09.2017;
4. report con informazioni commerciali e gestionali alla data odierna;
5. bilancio al 30.06.2017 della società Aimeri Ambiente S.r.l. in c.p.;
6. verbale del Consiglio di Amministrazione di Aimeri Ambiente S.r.l. in c.p. del 27.09.2017;
7. Relazione Finanziaria Semestrale di Biancamano al 30 giugno 2017, approvata il 28.09.2017;
8. tesoreria di Aimeri Ambiente al 31 agosto 2017;
9. "draft" nuovo Piano Industriale Finanziario di Energeticambiente S.r.l., predisposto con l'assistenza di Ernst & Young.

serva da sovrapprezzo di Euro 5.435.567,53 (che, una volta utilizzata in parte per la copertura delle residue perdite come sopra indicate al precedente punto a) (v) ammonterà a residui Euro 4.837.649,77) da sottoscrivere nei termini di legge con le modalità sopra riportate (ossia mediante utilizzo del credito da finanziamento soci per Euro 500.000 che sarà destinato a copertura parziale della perdita e mediante compensazione di crediti vantati da Aimeri verso Energeticambiente a titolo di corrispettivo delle cessioni di credito eseguite nel 2016 medio tempore divenute efficaci);

- (iii) sottoscrivere il suddetto aumento fino al massimo di Euro 5.000.000 con contestuale costituzione di una riserva da sovrapprezzo di Euro 5.435.567,53 (che, una volta utilizzata in parte per la copertura delle residue perdite come sopra indicate al precedente punto a) (v) ammonterà a residui Euro 4.837.649,77) mediante utilizzo del credito vantato da Aimeri nei confronti di Energeticambiente a titolo di corrispettivo delle cessioni di credito effettuate medio tempore divenute efficaci (per complessivi Euro 10.435.567,63) e, comunque,
- (iv) compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta delibera di riduzione e contestuale aumento del capitale sociale di Energeticambiente.

22. Con lettera in data 20.10.2017, i Commissari Giudiziali hanno comunicato alla Società, fra l'altro, che:

- (i) la *“valutazione di un’operazione così importante [la richiesta autorizzazione di Aimeri a sottoscrivere l’aumento di capitale di Energeticambiente, come descritto nella citata istanza ex art. 167 comma 2 l. fall.] non si possa prescindere dall’analisi del piano industriale di Energeticambiente e dall’impatto dello stesso sulla preannunciata integrazione della proposta di concordato e del relativo piano, atti tuttavia ad oggi non ancora depositati”*;
- (ii) ritengono *“la data del 26 ottobre 2017, per il deposito da parte [di Aimeri] della proposta integrativa e del piano, quale termine ultimo ed utile affinché il Collegio dei Commissari possa disporre di un adeguato lasso di tempo per poter effettuare e completare le necessarie verifiche ed analisi finalizzate alla redazione della relazione ex art. 172 LF nei termini di legge”*.

23. Inoltre, con pec in data 26.10.2017, i Commissari Giudiziali hanno comunicato ai legali della Società, fra l'altro, che “*allo stato il Collegio dei Commissari Giudiziali non è in grado di rassegnare il richiesto parere in considerazione delle seguenti circostanze dirimenti:*

- a) *il piano industriale di Energeticambiente, nella sua versione revisionata, è stato presentato solo in data 29.9.2017 e dallo stesso si evincono significativi scostamenti rispetto all'originario piano industriale sulla base del quale sono stati redatti il piano e la proposta concordataria, che devono essere oggetto di approfondite indagini e verifiche;*
- b) *la situazione economico patrimoniale di Energeticambiente, riferita alla data del 30.06.2017, approvata dal CdA della società in data 27.09.2017 e pervenutaci in allegato alla Vostra istanza prefata, evidenzia una perdita del capitale sociale, ascrivibile – secondo quanto da Voi indicato – ai canoni d'affitto dovuti ad Aimeri pari, nel 1° semestre 2017, ad Euro 2,1 milioni, in ordine alla quale si impone un'analisi approfondita in un'ottica di prudente apprezzamento della sussistenza delle condizioni di continuità aziendale;*
- c) *le indagini e le analisi sopra richiamate non possono prescindere dalle verifiche e dalle analisi che il Collegio dei Commissari Giudiziali dovrà condurre in relazione alla integrazione della proposta e del piano concordatario da Voi annunciata e ad oggi, non ancora depositata, nonché al contenuto della relazione integrativa dell'attestatore, anche tenuto conto che l'espressione del parere in merito all'istanza di autorizzazione all'aumento di capitale di Energeticambiente non potrà risultare avulsa dalla formazione del giudizio di fattibilità della proposta concordataria che verrà espresso con la relazione ex art. 172 l. fall. , il cui termine di deposito è ormai non distante” (Prod. n. 99).*

* * *

I.G La memoria di aggiornamento e integrazione del Piano di Concordato e delle attestazioni ex artt. 160 comma 2 e 161 comma 3 l. fall. depositata il 26.10.2017

24. Con memoria in data 26.10.2017, la scrivente Società ha deposita un aggiornamento e integrazione del Piano di Concordato (Prod. 95) - che peraltro non ne ha modificato la natura e i termini essenziali della proposta - e delle attestazioni ex artt. 160 comma 2 e 161 comma 3 l. fall. (Prod. 96)

25. L'aggiornamento del Piano ha infatti tenuto conto, fra l'altro, delle seguenti circostanze:

- (i) l'estensione del piano di concordato sino al 2022 - stante il dilatarsi delle tempistiche della procedura (riconducibile alla complessità della stessa, nonché al protrarsi delle trattative con le Banche e le Società di Leasing per la stipula dei relativi accordi paraconcordatari) - al fine di rappresentare gli effetti della nuova data prevista per l'auspicata omologa al 30 giugno 2018;
- (ii) il Piano concordatario aggiornato decorre dalla situazione patrimoniale di riferimento di Aimeri redatta alla data del 31 luglio 2017, debitamente raccordata con la situazione alla data del 4 agosto 2016;
- (iii) il recepimento degli effetti del secondo Addendum al contratto di affitto di azienda, che ha modificato durata e canone, alla luce dell'estensione del piano concordatario al 2022;
- (iv) la puntuale rappresentazione degli accordi paraconcordatari con i creditori privilegiati dilazionati (Classe 1) alla luce di intervenute modifiche e integrazioni, in linea con le osservazioni formulate dai Commissari Giudiziali e da codesto Ill.mo Tribunale. In particolare, erano stati inseriti in Classe 1 (solo) i creditori con i quali erano stati stipulati appositi accordi paraconcordatari e precisamente:
 - (a) i debiti nei confronti delle Organizzazioni Sindacali, per complessivi € 492.281 e i debiti nei confronti di Previambiente, per complessivi € 6.968.510 (senza considerare il correlato fondo rischi privilegiato inserito a seguito della comunicazione di credito di Previambiente), da pagare, in ragione dell'accordo firmato con le Organizzazioni Sindacali in data 21.2.2017, in misura dilazionata sino al 2023;
 - (b) i debiti nei confronti di Professionisti privilegiati ex art 2751 bis n. 2 c.c., per complessivi € 1.215.602, i cui accordi *one-to-one* ne prevedono il pagamento in tre rate annuali di pari importo a decorrere dal dodicesimo mese successivo all'omologa della procedura concordataria;
 - (c) i debiti nei confronti di Società Finanziarie cessionarie del quinto dello stipendio dei dipendenti di Aimeri, per complessivi € 705.677, i cui accordi *one-to-one* ne prevedono il pagamento in tre rate annuali di pari importo a decorrere dal dodicesimo mese successivo all'omologa della procedura concordataria;

- (v) l'aggiornamento del piano industriale di Energeticambiente predisposto con l'assistenza dell'advisor Ernst & Young e puntualmente verificato (e attestato) dal professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) l. fall., Dr. Sandro Aceto, anche in merito ai relativi *stress test*.

* * *

I.H La comunicazione di Previambiente del 21.11.2017

26. Con comunicazione in data 21.11.2017, Previambiente (per il tramite del suo legale) ha comunicato alla Società “*che in data 20 novembre il C.d.A. del Fondo [Previambiente] ha deliberato di non poter aderire ad alcuna proposta di pagamento dilazionato del credito privilegiato maturato da Previambiente?*” (**Prod. n. 100**).
27. Tale comunicazione di Previambiente è indubbiamente giunta inaspettata. Ed infatti, si riteneva che Previambiente (che è un'organizzazione di matrice sindacale, il cui consiglio d'amministrazione comprende, fra gli altri, taluni rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo paraconcordatario del 21.2.2017) potesse senza dubbio considerarsi assenziente alla dilazione ultra-annuale, sulla base dell'accordo paraconcordatario del 21.2.2017 che prevede espressamente la dilazione in 5 anni dei crediti vantati da tale creditore.
28. Sulla scorta di tale considerazione, pur aderendo la scrivente Società alla tesi - già ampiamente argomentata nel corso delle precedenti memorie (sia consentito rinviare al par. II.D e in particolare ai §§ da 57 a 65 della memoria del 26.10.2017) - secondo cui è ammissibile una proposta di concordato con continuità che preveda la dilazione ultra-annuale dei creditori privilegiati, anche in assenza di specifici accordi individuali con i singoli creditori dilazionati (tesi confermata anche dalla recente approvazione del “**Disegno di Legge n. 2681 Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza approvato dalla Camera dei deputati il 1° febbraio 2017 definitivamente approvato dal Senato nella seduta dell'11 ottobre 2017**”)⁽⁶⁾, erano stati inseriti nella Classe 1 (relativa, appunto ai “privilegiati dilazionati oltre l'anno”) solo i creditori che *individualmente* avessero stipulato accordi paraconcordatari volti a prevedere la dilazione ultra-annuale.

⁽⁶⁾ Che afferma espressamente “**che il piano può contenere, salvo che sia programmata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori il diritto di voto**” (v. art. 6, comma 1 lett. l) n. 1)).

29. Orbene, alla luce del recente (e inaspettato) diniego di Previambiente ad accettare la proposta di pagamento dilazionato del suo credito, e coerentemente con l'impostazione adottata (come indicata al precedente § 28), si è reso necessario modificare il Piano e la Proposta di concordato, al fine di prevedere (anche) per Previambiente il pagamento entro l'anno dall'omologa - come verrà illustrato nei paragrafi che seguono.

* * *

II. L'AGGIORNAMENTO E L'INTEGRAZIONE DEL PIANO DI CONCORDATO E DELLE ATTESTAZIONI EX ARTT. 160 COMMA 2 E 161 COMMA 3 L. FALL.

30. Con la presente memoria, la scrivente Società deposita pertanto un ulteriore aggiornamento e integrazione del Piano di Concordato (**Prod. n. 101**) e della relazione di attestazioni ex artt. 160 comma 2 e 161 comma 3 l. fall., che - oltre alle modifiche/integrazioni al Piano - contiene specifici ulteriori stress test anche sul piano industriale di Energeticambiente (**Prod. n. 102**).
31. Preme sottolineare come tale aggiornamento del Piano di Concordato non comporti una modifica dei suoi termini essenziali. Infatti, il Piano di Concordato (nella attuale versione, così come in quella depositata con la Terza Memoria Integrativa della Domanda di Concordato e con la memoria del 26.10.2017) prevede, in sintesi:
- (a) la prosecuzione dell'attività di impresa di Aimeri per mezzo del contratto di affitto stipulato con Energeticambiente, la quale consentirà di generare le risorse necessarie a far fronte *sia* alle esigenze di liquidità legate alla gestione corrente della Società (in via minimale), *sia* per pagare i creditori di Aimeri Ambiente ai sensi di quanto previsto nella proposta concordataria;
 - (b) l'incasso dei crediti vantati nei confronti dei terzi (per lo più enti pubblici);
 - (c) la stipula di un accordo di transazione previdenziale ex art 182 ter l. fall. che prevede la parziale falcidia del debito privilegiato degradato e chirografario, sulla base della perizia ex art 160, 2° comma, l. fall. redatta dal Dott. Sandro Aceto, e il rimborso dello stesso in 5 anni;
 - (d) la stipula di un accordo di transazione fiscale ex art 182 ter l. fall. che prevede la parziale falcidia del debito privilegiato e chirografario, sulla base della perizia ex art 160, 2° comma, l. fall. redatta dal Dott. Sandro Aceto, e il rimborso dello stesso in 10 anni, anche mediante compensazione dei crediti tributari vantati dalla Società;

- (e) la stipula un accordo paraconcordatario con le Banche (l'Accordo Banche), che prevede il soddisfacimento parziale degli stessi all'interno del Piano e un accollo liberatorio da parte di Biancamano S.p.a. del debito residuo;
 - (f) la stipula di un accordo paraconcordatario con le Società di Leasing (l'Accordo Leasing) volto alla risoluzione dei contratti in essere e al ricollocamento dei beni sottostanti presso Energeticambiente, con soddisfazione del credito vantato verso Aimeri in misura minimale; e, infine
 - (g) la liquidazione di alcuni asset (immobiliari) ritenuti non più funzionali allo svolgimento dell'attività di impresa (liquidazione che peraltro genera flussi in misura pressochè trascurabile rispetto a quella riveniente dalla prosecuzione dell'attività aziendale).
32. Fermo quanto sopra, l'aggiornamento del Piano è principalmente finalizzato a:
- (i) tenere conto della (inaspettata) comunicazione di Previambiente, eliminando tale creditore da quelli inseriti in Classe 1 e inserendolo fra quelli pagati entro l'anno (creditori privilegiati);
 - (ii) recepire gli effetti della rimodulazione della transazione previdenziale ex art. 182-ter l.fall. con previsione dell'inizio del rimborso di quanto dovuto a decorrere dal 1 gennaio 2019 (**Prod. n. 103**);
 - (iii) recepire gli effetti degli accordi intervenuti fra Aimeri e, rispettivamente, Biancamano S.p.A. ed Energeticambiente S.r.l., in data 4.12.2017, che prevedono il pagamento dei crediti (prededucibili) vantati da queste ultime nei confronti di Aimeri - anziché all'omologa (come previsto nell'ultima versione del Piano di concordato) - entro il 31.12.2020 (**Prod. n. 104**);
 - (iv) tenere conto di talune osservazioni medio tempore evidenziate dai Commissari Giudiziali (che hanno comportato alcune lievi rettifiche dell'attivo e passivo concordatario, ivi incluso lo stanziamento - in via prudenziale - di ulteriori fondi rischi).
33. Nei paragrafi che seguono si illustreranno tali aggiornamenti e integrazioni, anche al fine di replicare alle osservazioni fino ad oggi pervenuta da parte degli Organi della Procedura concordataria.

* * *

II.A L'inserimento di Previambiente fra i creditori privilegiati pagati entro l'anno e la conseguente modifica della composizione della Classe 1

34. Si è già dato atto che la comunicazione di Previambiente del 21.11.2017 che ha negato la disponibilità ad accettare una dilazione del credito è giunta del tutto inaspettata. La precedente versione del Piano prevedeva infatti che, sulla base dell'accordo paraconcordatario con le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali stipulato in data 21.2.2016, (anche) Previambiente fosse inserita (insieme con gli altri creditori privilegiati con i quali era stati stipulati accordi paraconcordatari di dilazione dei rispettivi crediti) nella Classe 1, relativa ai crediti privilegiati dilazionati oltre l'anno.
35. A fronte del diniego di Previambiente (manifestato per la prima volta in data 21.11.2017) da accettare una dilazione del suo credito, la Società - pur aderendo alla tesi già argomentata in precedenza e da ultimo §§ da 57 a 65 della memoria del 26.10.2017, cui si rinvia - ha modificato il Piano e la Proposta di concordato al fine di prevedere il pagamento di Previambiente entro i 12 mesi dall'omologa.
36. Conseguentemente, Previambiente non è più inserito in Classe 1 (Creditori privilegiati dilazionati oltre l'anno), che risulta composta (esclusivamente) dai seguenti creditori, con i quali si sono stipulati singoli accordi paraconcordatari di dilazione:
- (a) Organizzazioni Sindacali, creditrici per complessivi € 492.281, con cui si è firmato l'accordo paraconcordatario in data 21.02.2017 (Prod. n. 69), in base al quale i suddetti crediti saranno soddisfatti in base ad un piano triennale decorrente dalla data di omologa che prevede il pagamento del 30% del debito al primo anno, il pagamento del 40% al secondo anno, il pagamento del 30% al terzo anno;
 - (b) Professionisti privilegiati ex art 2751 bis n. 2 c.c., creditori per complessivi € 1.215.602, con cui sono stati sottoscritti accordi *one-to-one* (Prod. n. 70) che prevedono il pagamento in tre rate annuali di pari importo a decorrere dal dodicesimo mese successivo all'omologa della procedura concordataria;
 - (c) Società Finanziarie cessionarie del quinto dello stipendio dei dipendenti di Aimeri Ambiente, creditrici per complessivi € 705.677, con cui sono stati sottoscritti accordi *one-to-one* (Prod. n. 87) che prevedono il pagamento in tre rate annuali di pari importo a decorrere dal dodicesimo mese successivo all'omologa della procedura concordataria.

37. Il presente piano prevede invece l'inserimento del credito vantato da Previambiente, per € 6.968.510, nella voce "creditori privilegiati" che sono pagati entro i 12 mesi e non hanno pertanto diritto al voto.

* * *

II.B L'aggiornamento della proposta di transazione previdenziale

38. Anche tenuto conto del maggiore esborso di cassa previsto nell'anno successivo all'omologa per effetto del diniego di Previambiente ad accettare la dilazione e al conseguente suo inserimento fra i creditori privilegiati pagati entro l'anno dalla omologa (di cui al precedente § II.A *L'inserimento di Previambiente fra i creditori privilegiati pagati entro l'anno e la conseguente modifica della composizione della Classe 1*), la Società ha predisposto una modifica della proposta di transazione previdenziale ex art. 182-ter l. fall. (**Prod. n. 103**).
39. Più in particolare, la nuova proposta di transazione previdenziale ex art. 182-ter l. fall. ha ad oggetto i crediti previdenziali inseriti nella "*Classe 2 – Debiti previdenziali in transazione privilegiati*", nella "*Classe 3 – Debiti previdenziali in transazione degradati*" e nella "*Classe 4 – Debiti previdenziali in transazione chirografari*".
40. Tali crediti ricomprendono i crediti vantati da INPS e INAIL, comprensivi di interessi e sanzioni stimati sino alla data di riferimento, per complessivi € 29.496.479, che sono oggetto di una proposta di transazione - che sarà depositata presso le competenti sedi contestualmente al deposito della presente memoria e del nuovo Piano - e che prevede, in estrema sintesi:
- (a) il pagamento integrale della quota capitale dei contributi previdenziali e assistenziali,
 - (b) il pagamento del 40% degli accessori privilegiati ex lege (pari al 50% degli accessori totali), degradati al chirografo,
 - (c) il pagamento del 30% degli accessori chirografari (pari al 50% degli accessori totali),
 - (d) il pagamento del 1% del compenso di riscossione,
41. I pagamenti di cui sopra, che prevedono l'applicazione di interessi di dilazione nella misura dello 0,1%, corrispondente al tasso d'interesse legale vigente dall'1 gennaio 2017, pari a € **94.373,00**, così per complessivi € **27.329.984,00**, avverranno in complessive n. 20 rate trimestrali, con decorrenza dall'1 gennaio 2019 e comunque da una

data non anteriore a quella di definitività del decreto di omologa del concordato preventivo.

* * *

II.C Gli accordi fra Aimeri, da un lato, e Biancamano ed Energeticambiente, dall'altro lato, per la dilazione dei crediti vantati da queste ultime al 31.12.2020

42. Sempre al fine di migliorare i flussi di cassa del concordato, Aimeri ha proposto alla sua controllante Biancamano e alla controllata Energeticamente, che vantano crediti prededucibili nei confronti di Aimeri per complessivi € 1.075.881, un accordo di dilazione in base al quale tali crediti (che in base al precedente Piano sarebbero stati pagati all'omologa) siano pagati al 31.12.2020 (senza interessi).
43. Tali proposte di accordo sono state accettate da Biancamano e da Energetica in data 4.12.2017 (**Prod. n. 104**) e i relativi effetti sono recepiti nell'attuale versione aggiornata del piano di concordato.

* * *

II.D Le ulteriori rettifiche all'attivo e al passivo concordatari e lo stanziamento di ulteriori fondi rischi

44. Oltre alle modifiche sopra illustrate, il presente aggiornamento del piano contiene anche le seguenti ulteriori (lievi) rettifiche sia all'attivo che al passivo concordatari; rettifiche che recepiscono, fra l'altro, alcune osservazioni medi tempore ricevute dal Collegio dei Commissari Giudiziali.

II.D.1) Alienazione di immobili non (più) funzionali all'attività di impresa per € 500.000

45. A seguito di una più attenta analisi degli attivi sociali e della loro funzionalità nel ciclo produttivo, anche sulla scorta delle osservazioni del Collegio dei Commissari Giudiziali, la Società ha ritenuto che fosse possibile prevedere nell'arco di piano, l'alienazione dei seguenti terreni:
 - (a) terreno in Mondovì (adiacente al fabbricato RAEE già considerato nel piano concordatario) censito al NCT di Mondovì foglio 70, particelle 445-447-449-451-453-454-456-458-460-463, (valore contabile al 31.07.2017 di € 135.096,00). Il terreno in questione nel precedente piano concordatario non era stato considerato realizzabile in quanto erroneamente considerato facente parte del complesso RAEE.

Il valore di liquidazione di tale terreno è stato preliminarmente valutato dal perito incaricato € 50.000 (**Prod. n. 105**);

- (b) terreno sito in Albiate (CO) via del Gelso/strada del Baco da Seta snc, censito al NCT di Como, località Albiate, foglio 4, particella 1118, valore contabile di € 908.370,00. Il terreno in questione nel precedente piano concordatario non era stato considerato realizzabile in quanto originariamente inserito nel perimetro del ramo di azienda concesso in affitto a Energeticambiente (sul presupposto che potesse essere utilizzato nel ciclo produttivo).

Il valore di liquidazione di tale terreno è stato preliminarmente valutato dal perito incaricato € 458.000 (**Prod. n. 106**), arrotondato ai fini del presente piano di concordato in € 450.000.

II.D.2) Rettifica in diminuzione del debito v/fornitori ord. fatt. ricevute per € 225.285,00

- 46. In sede di predisposizione del piano concordatario del 26.10.2017, per un mero errore materiale, è stato rilevato un maggior debito assistito da privilegio per € 225.285,00 nei confronti del fornitore Progetcolab, segnalato dai Commissari a seguito delle loro verifiche.
- 47. Conseguentemente il debito complessivo inserito nel piano concordatario 26.10.2017 di complessivi € 29.405.500 per “Fornitori ord. ft. ricevute” è stato rettificato in € 29.180.215.
- 48. Il maggior debito di € 225.285 nel piano 26.10.2017 era stato inserito fra i “fornitori assistiti da prelazione” che, pertanto vengono rettificati per pari importo in diminuzione.

II.D.3) Svalutazione di crediti per complessivi (ulteriori) € 1.700.000

- 49. Nel piano concordatario 26.10.2017 erano stati stanziati fondi di svalutazione di crediti commerciali per un importo complessivo pari ad € 3.500.000,00.
- 50. Anche sulla base delle osservazioni dei Commissari Giudiziali, la Società ha ritenuto di svalutare anche i seguenti crediti:
 - (a) Credito nei confronti del Comune di Alassio di importo contabile al 31.07.2017 € 2.883.310,00.

Il credito in questione era già stato oggetto di svalutazione per € 740.000,00 e anche tenuto conto dell'andamento del contenzioso in essere, la Società ha rite-

nuto di stanziare ulteriore fondo di svalutazione di € 1.200.000,00, portando in tal modo la svalutazione complessiva ad € 1.940.000,00, con residue credito considerato esigibile di € 943.310,00 il cui incasso è stato previsto per € 701.655 nel corso del 2019 e per € 241.655 nel corso del 2020.

- (b) Credito nei confronti di CIR 33 di importo contabile al 31.07.2017 € 1.029.470,00

Tale credito era già stato oggetto di svalutazione per € 529.470,00 e ad integrazione la società ha ritenuto prudenzialmente di accantonare una ulteriore svalutazione di € 500.000,00 svalutando, pertanto, integralmente il credito in questione.

- (c) Fondi Rischi: aumentato di Euro 750.000 privilegiati per rischi generici non specificamente individuati

II.D.4) Stanziamento di ulteriore fondo rischi privilegiato di € 750.000 per rischi generici

51. La Società ha ritenuto prudenzialmente di incrementare di € 750.000,00 il fondo rischi privilegiato (a fronte di rischi generici che potrebbero manifestarsi nell'arco del piano), già previsto nel piano concordatario 26.10.2017 per complessivi € 1.990.000,00, per cui il nuovo fondo rischi appostato nel nuovo piano concordatario ammonta ad € 2.740.000,00.
52. Resta inalterato il fondo rischi chirografario già previsto in € 900.000,00.

* * *

III. RIEPILOGO DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO (LA SUDDIVISIONE IN CLASSI E LE MODALITÀ DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI).

53. Sulla base del Piano di Concordato aggiornato nei paragrafi che precedono, Aimeri intende sottoporre ai propri creditori una proposta di concordato preventivo che, nell'arco piano 31.07.2017 – 31.12.2022, preveda:
- (a) il pagamento integrale delle spese di procedura,
 - (b) il pagamento integrale dei crediti professionali prededucibili,
 - (c) il pagamento integrale dei crediti prededucibili connessi alla procedura,
 - (d) il pagamento integrale dei crediti prededucibili derivanti dalla continuità di impresa, ivi compresi gli oneri fiscali conseguenti alla generazione di risultati economici positivi nell'arco di Piano;

- (e) la soddisfazione integrale, ancorché dilazionata, della **Classe 1 – Creditori Privilegiati dilazionati**;
- (f) la soddisfazione integrale, della **Classe 2 – Debiti previdenziali in transazione privilegiati**;
- (g) la soddisfazione parziale, della **Classe 3 – Debiti previdenziali in transazione degradati**, in ragione del degrado al rango di chirografo, ai sensi dell'art. 160, comma 2, l. fall., dei crediti degli Enti Previdenziali (pari al 40% del credito);
- (h) la soddisfazione parziale, della **Classe 4 – Debiti previdenziali in transazione chirografari** (pari al 30% del credito);
- (i) la soddisfazione integrale, della **Classe 5 – Debiti tributari in transazione privilegiati**;
- (j) la soddisfazione parziale, della **Classe 6 – Debiti tributari in transazione degradati al chirografo**, in ragione del degrado al rango di chirografo, ai sensi dell'art. 160, comma 2, l. fall., dei crediti dell'Erario (pari al 35% del credito);
- (k) la soddisfazione parziale, della **Classe 7 – Altri debiti tributari chirografari**, in ragione del degrado al rango di chirografo, ai sensi dell'art. 160, comma 2, l. fall., dei crediti degli Enti Locali (pari al 30% del credito);
- (l) la soddisfazione parziale, mediante falcidia, della **Classe 8 – Banche aderenti all'accordo** (pari a circa il 28,5% del credito complessivo), in ragione dell'accordo banche che prevede l'accollo liberatorio da parte di Biancamano S.p.a. dei crediti degli istituti di credito eccedenti la parte soddisfatta nel presente Piano;
- (m) la soddisfazione parziale, mediante falcidia, della **Classe 9 – Società di leasing aderenti all'accordo** (pari all'1% del credito complessivo), in ragione dell'accordo leasing che prevede la risoluzione dei contratti di leasing in capo ad Aimeri e la ricollocazione dei mezzi operativi presso Energeticambiente;
- (n) la soddisfazione parziale, mediante falcidia, della **Classe 10 – Fornitori e altri creditori chirografari** (pari all'1% del credito complessivo);
- (o) la soddisfazione parziale, mediante falcidia, della **Classe 11 – Creditori pri-**

vilegiati degradati (pari all'1% del credito complessivo);

- (p) la soddisfazione integrale, entro 12 mesi dall'omologa, dei **Creditori Privilegiati**;
- (q) il pagamento parziale dei crediti vantati dalle **Banche Ipotecarie**, per un importo complessivo di **€ 1.360.500**, in ragione del valore di realizzo stimato del bene sul quale insiste il privilegio.

* * *

IV. LA CONVENIENZA DELLA SOLUZIONE CONCORDATARIA RISPETTO ALLO SCENARIO ALTERNATIVO DEL FALLIMENTO DI AIMERI.

- 54. La Proposta concordataria di cui al presente ricorso presenta per i creditori di Aimeri tutta una serie di vantaggi rispetto alla situazione che si verrebbe a creare ove venisse dichiarato il fallimento della Società (ovvero, sussistendone i requisiti dimensionali, la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 23.12.2003, n. 347, convertito con modificazioni, in L. 18.2.2004, n. 39, c.d. "Marzano").
- 55. Si rileva anzitutto che la proposta concordataria formulata ai creditori si inserisce in un programma di continuità aziendale che consentirà agli stessi di beneficiare delle risorse di cassa rivenienti dalla prosecuzione dell'attività di impresa nonché dalla possibilità di una maggiore valorizzazione dell'attivo in continuità. Risorse, queste, sulle quali Aimeri non potrebbe più contare nell'ipotesi di liquidazione fallimentare e che invece - nella prospettiva concordataria - saranno **destinate alla soddisfazione dei creditori** con certezza e in tempi ben definiti.
- 56. Si consideri infatti che il valore dell'attivo di Aimeri nell'ipotesi di liquidazione fallimentare è stato stimato in **Euro 58.337.356** (v. § 9 della Relazione del Professionista *sub* **Prod. n. 102**), valore che **non consentirebbe di soddisfare neppure l'Erario e gli istituti previdenziali** e, men che meno, **di destinare alcun importo ai creditori chirografari di Aimeri, neppure in percentuale minima.**
- 57. Quanto sopra sarebbe di per sé solo sufficiente per dimostrare la convenienza del concordato di Aimeri rispetto all'alternativa fallimentare. Tuttavia, per mero tuziorismo, e con riferimento a tutti i creditori concorsuali di Aimeri (ivi inclusi quelli che - sulla base dello scenario fallimentare considerato nella Relazione del professionista - verrebbero soddisfatti per l'intero importo vantato) preme rilevare come la soluzione

concordataria assicuri una maggiore certezza della soddisfazione. Ed infatti, nell'ipotesi fallimentare, Aimeri (e, di conseguenza, i propri creditori) non potrebbe(ro) contare *né* sulle risorse che verranno tempestivamente corrisposte da Energeticambiente in forza del Contratto d'Affitto d'Azienda (come modificato dal relativo Addendum), *né* sul tempestivo ed integrale incasso dei crediti di Aimeri verso le Pubbliche Amministrazioni **(i)** sia a fronte di possibili eccezioni di inadempimento che le stazioni appaltanti potrebbero opporre stante l'interruzione del servizio, **(ii)** sia a fronte di eventuali crediti per penali maturati dalle stesse verso Aimeri.

58. La maggiore convenienza della soluzione concordataria rispetto all'alternativa fallimentare si lascia altresì apprezzare laddove si consideri che, per tal modo, i (numerosi) fornitori di Aimeri potrebbero contare sulla prosecuzione dei rapporti di fornitura, "attenuando" in tal modo le perdite patrimoniali derivanti dal minor realizzo dei crediti pregressi per effetto del concordato.
59. Non solo. La soluzione concordataria assicurerebbe il mantenimento del posto di lavoro per i numerosi dipendenti attualmente in forza presso la Società, assicurando altresì la prosecuzione a favore di una popolazione di oltre 1,8 milioni di abitanti del pubblico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Basti pensare che in caso di fallimento (o dichiarazione di insolvenza) di Aimeri, anche la controllata Energeticambiente si troverebbe nella sostanziale impossibilità di proseguire la propria attività di impresa quale affittuaria dell'azienda Aimeri (e pur assumendo che l'organo della procedura subentrasse in tale contratto di affitto), fra l'altro, per i seguenti motivi:

- (a) la mancata omologa del concordato di Aimeri, determinerebbe il venir meno (*rectius* il mancato avveramento delle condizioni sospensive e, quindi, la mancata efficacia), dell'Accordo Banche e dell'Accordo Leasing. Ciò che comporterebbe, fra l'altro, l'impossibilità per Energeticambiente di utilizzare i mezzi concessi in leasing dalle società di leasing (oltre a una drastica lievitazione del passivo);
- (b) la dichiarazione di fallimento (o di insolvenza) di Aimeri comporterebbe la sua immediata e automatica decadenza dalla possibilità di essere iscritta all'*albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi*; iscrizione necessaria per noleggiare ad Energeticambiente) i mezzi adibiti all'espletamento dei servizi di igiene urbana;

Ne deriva che, nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarazione di fallimento di Ameri comporterebbe in automatico la perdita dei requisiti previsti dalla norma per il noleggio dei mezzi ad Energeticambiente, di conseguenza, in assenza dei mezzi di Ameri, Energeticambiente verrebbe automaticamente cancellata d'ufficio dall'Albo Gestori Ambientali perdendo così il requisito soggettivo necessario alla gestione dei contratti di portafoglio e delle gare presentate e impedendo di fatto la prosecuzione dell'attività, con conseguente interruzione di servizio pubblico oltre alla perdita di oltre 1.200 posti di lavoro.

60. Insomma, alla luce di quanto sopra, la soluzione concordataria di Ameri presenta indubbi vantaggi rispetto all'alternativa fallimentare, *sia* sul fronte della maggiore soddisfazione che verrebbe assicurata al ceto creditorio, *sia* sul versante della certezza di tale soddisfazione, con ulteriori importanti riflessi positivi sulla prosecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, della prosecuzione dei contratti con i fornitori e della conservazione dei posti di lavoro di migliaia fra dipendenti diretti e lavoratori impiegati nell'indotto.

* * *

Si allegano i seguenti documenti (con numerazione progressiva):

97. Verbale del Consiglio di Amministrazione di Ameri del 24.10.2017 redatto dal Notaio Paolo Givri di Genova;
98. Delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Biancamano S.p.A., in data 27.11.2017 presa innanzi al Notaio Andrea De Costa di Milano;
99. Pec dei Commissari Giudiziali in data 26.10.2017;
100. Comunicazione Previambiente in data 21.11.2017;
101. Integrazione del Piano di Concordato di Ameri;
102. Aggiornamento e integrazione delle attestazioni ex artt. 160, co. 2 e 161, co. 3, L.F.;
103. Integrazione transazione previdenziale ex art. 182-ter l. fall.;
104. Accordi fra Ameri, Biancamano ed Energeticambiente in data 4.12.2017;
105. Perizia preliminare del Terreno di Mondovì;
106. Perizia preliminare dell'immobile e del terreno di Como.

* * *

Genova - Milano, 5 dicembre 2017

Prof. Avv. Marco Arato

Avv. Fulvio Marvulli

Avv. Filippo Chiodini

Avv. Enrico Chieppa